SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° settembre 2008, n. **137.**

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalità ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attività connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunità scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Art. 3.

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;

b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;

c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;

d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;

e) è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Art. 4.

Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5.

Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 6.

Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

Art. 8.

Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0163

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 luglio 2008.

Proroga dei termini a seguito del mancato funzionamento del Settore civile del tribunale di Locri.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 27 giugno 2008 prot. 4411/08, da cui risulta che nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 31 marzo 2008 il Settore civile del tribunale di Locri non è stato in grado di funzionare regolarmente in conseguenza dell'incendio verificatosi presso i locali di proprietà di Piero Parasporo, ubicati in Locri in via Don Bosco ed ospitanti l'intero Settore civile;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del Settore civile del tribunale di Locri nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 31 marzo 2008 a causa dell'incendio verificatosi presso i locali di proprietà di Piero Parasporo, ubicati in via Don Bosco ed ospitanti l'intero Settore civile, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 luglio 2008

p. *Il Ministro:* ALBERTI CASELLATI

08A06169

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa A.C.M.E. - Soc. coop. a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa A.C.M.E., in liquidazione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino (codice fiscale 06460830018), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Francesco Cappello, nato ad Alba (Cuneo) il 30 ottobre 1969, ivi domiciliato in Corso Torino n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06170

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Portabagagli in liquidazione», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 marzo 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Portabagagli in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 00818530156), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Baccani, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 24 febbraio 1945, con studio in Milano, via Bigli n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06171

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Gemma società cooperativa a responsabilità limitata in sigla La Gemma Soc. coop.», in Bagnara di Romagna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 febbraio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Gemma società cooperativa a responsabilità limitata in sigla "La Gemma Soc. coop."», con sede in Bagnara di Romagna (Ravenna) (codice fiscale 90004400371), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Claudia Frontini, nata a Bologna il 16 novembre 1966, ivi domiciliata con studio in via delle Lame n. 112, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06172

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIRETTIVA 29 luglio 2008.

Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettere *d)* ed *f)*. (Direttiva annualità 2008).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

EMANA

La seguente direttiva annualità 2008;

PREMESSA.

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, operante presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha tra i propri compiti (legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12):

il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3, lettera *d*);

l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all'art. 7 della medesima legge n. 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lettera *f*).

A tal fine l'Osservatorio individua ogni anno le aree prioritarie di intervento.

Nel quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento definisce:

i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle iniziative/progetti;

le priorità e i criteri di valutazione ai fini dell'ammissibilità al contributo.

1. REQUISITI SOGGETTIVI.

Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui alle lettere *d)* ed *f)* dell'art. 12 citato, le associazioni di promozione sociale, singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In caso di presentazione congiunta è necessario indicare il soggetto capofila dell'iniziativa/progetto e le modalità di partenariato che verranno adottate.

La cancellazione dell'associazione (o di una delle associazioni in caso di partenariato) dai registri di cui all'art. 7 citato, nel corso dell'attuazione del progetto, comporta l'immediata decadenza dal beneficio.

La richiesta di contributo, presentata per la realizzazione di progetti sperimentali di cui alla lettera *f)* dell'art. 12 citato, può prevedere la collaborazione di enti pubblici; in tali casi responsabile del progetto è, comunque, l'associazione proponente.

2. REQUISITI OGGETTIVI E PRIORITÀ.

L'associazione, singola o in partenariato, non può presentare richiesta di contributo per più di una iniziativa ai sensi della lettera *d)* dell'art. 12, comma 3, citato, né per più di un progetto ai sensi della lettera *f)* del medesimo articolo, a pena di inammissibilità di tutte le istanze di finanziamento presentate.

2.1. *Aree di intervento delle iniziative di cui alla lettera d), art. 12, comma 3.*

Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo, devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni, oppure l'informatizzazione dell'associazione, con particolare attenzione, nel secondo caso, al legame fra questa e la formazione nonché alla produzione di banche dati.

Le iniziative devono avere carattere innovativo rispetto a quelle già finanziate alla stessa associazione nelle precedenti annualità. Il carattere innovativo può riguardare la metodologia delle attività formative o di aggiornamento, o le modalità di gestione e di realizzazione, ovvero i destinatari delle attività.

L'associazione che ha ricevuto un contributo ai sensi delle direttive ministeriali emanate nei due anni precedenti, per iniziative di informatizzazione prevalentemente destinate all'acquisto di attrezzature informatiche, non può presentare richiesta di contributo ai sensi della presente direttiva per un'iniziativa avente le medesime finalità.

2.2. *Aree prioritarie di intervento per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera f), art. 12, comma 3.*

Nella seduta del 14 luglio 2008 l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo ha stabilito che per l'anno in corso sono prioritariamente valutati i progetti a realizzarsi con riferimento alle seguenti aree:

promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità;

tutela e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;

promozione, tutela e sostegno per favorire l'inclusione sociale alle persone in condizioni di marginalità o di disagio;

interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita se in condizione di non autosufficienza;

sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione;

sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione.

I progetti presentati devono avere carattere innovativo rispetto a quelli già finanziati alla stessa associazione nelle precedenti annualità.

Il carattere innovativo può riguardare i contenuti del progetto, o le modalità di gestione e realizzazione dello stesso, ovvero i risultati che si intende conseguire, l'impatto e i destinatari da raggiungere.

3. DURATA DELLE INIZIATIVE/PROGETTI.

A pena di inammissibilità le iniziative di cui alla lettera *d)*, art. 12, comma 3, non possono avere una durata superiore a dodici mesi ed i progetti di cui alla lettera *f)* del medesimo comma, non possono avere una durata superiore a diciotto mesi.

4. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE.

Le disponibilità finanziarie per la realizzazione di iniziative/progetti ai sensi della presente direttiva sono pari a € 11.000.000,00 (undici milioni) [1].

[1] Salvo eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio e fermo restando che tale ammontare sarà reso noto sul sito ministeriale dovendo in generale ritenersi tale forma di comunicazione come utilmente effettuata nei confronti dei soggetti interessati alla procedura.

5. COSTO DELLE INIZIATIVE E PROGETTI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

5.1. *Il costo complessivo per la realizzazione di ciascuna iniziativa/progetto non può superare, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti importi:*

iniziative di cui alla lettera *d)*: € 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o più associazioni in partenariato tra loro;

progetti di cui alla lettera *f)*: € 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo ed € 300.000,00 se a presentare il progetto siano due o più associazioni in partenariato tra loro.

Il costo complessivo comprende in ogni caso la quota che è posta a carico del proponente e la quota di contributo ministeriale erogato ai sensi della presente direttiva.

L'impegno finanziario da parte del proponente, esplicitamente assunto con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di contributo (All. 1) e riprodotto nel Piano Economico (All. 3), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'iniziativa/progetto al contributo, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione dell'iniziativa/progetto proposto.

5.2. *Le risorse finanziarie da parte del proponente devono essere assicurate nella misura del 20% dei costi complessivi dell'iniziativa/progetto.*

Qualora l'associazione proponente non abbia mai presentato domanda — sia singolarmente che in partenariato — per la realizzazione di una iniziativa ai sensi della lettera *d)* o per un progetto ai sensi della lettera *f)*, la percentuale di contributo privato, è richiesta nella misura del 15% del costo complessivo dell'iniziativa/progetto.

Il proponente deve indicare la fonte da cui derivano le risorse finanziarie messe a disposizione (ad esempio: quote associative, donazioni).

In caso di partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici o privati, è necessario specificare le modalità di tale contribuzione, tenendo presente in ogni caso che essa non può costituire la quota a carico dell'associazione proponente.

5.3. *Non sono ammissibili le domande di finanziamento per iniziative/progetti che hanno già ricevuto finanziamenti, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (già Ministero della solidarietà sociale), o da altri fondi pubblici.*

Il legale rappresentante dell'associazione proponente (anche in caso di associazione capofila) deve presentare sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione secondo il modello contenuto nel formulario (All. 2).

5.4. *A pena di inammissibilità, l'iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo non può avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo del soggetto proponente relativo all'anno 2007 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al solo conto economico).*

Se si tratta di iniziativa/progetto presentata congiuntamente, il suo costo non può essere superiore, sempre a pena di inammissibilità, al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano.

L'iniziativa/progetto deve essere all'uopo corredata da copia firmata dal rappresentante legale del bilancio o bilanci a consuntivo 2007.

5.5. *Voci di spesa.*

Per le iniziative lettera *d)* i costi per progettazione devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8% del costo complessivo del progetto.

Per i progetti di cui alla lettera *f)* i costi di progettazione e consulenza devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8%; le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenute entro l'importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto.

5.6. *Non sono comunque ammessi a rimborso i seguenti costi:*

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connessi all'iniziativa/progetto per cui si chiede il contributo;

gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati e non finanziati dall'iniziativa/progetto;

ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa/progetto.

Il contributo viene erogato con le modalità del rimborso a costi reali.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE/PROGETTI.

6.1. *Motivi di inammissibilità.*

La richiesta di ammissione al contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve, a pena di inammissibilità:

a) essere presentata con le modalità e secondo i termini previsti dalla presente direttiva mediante compilazione in ogni sua parte dell'apposito modello di domanda (All. 1), dell'apposito formulario di presentazione (All. 2) e del piano economico (All. 3), uniti e parte integrante della presente direttiva;

b) essere redatta in carta semplice e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'associazione o delle associazioni proponenti, indicando — in questo secondo caso — quella capofila, e completa degli allegati indicati, ugualmente sottoscritti in originale dal legale rappresentante;

c) pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto termine, qualora coincida con un giorno non lavorativo, si intende differito alle ore 12,00 del primo giorno non festivo immediatamente successivo;

d) essere indirizzata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Osservatorio nazionale dell'associazionismo - Div. II, via Fornovo n. 8, pal. C, II piano - 00192 Roma;

e) essere presentata in busta chiusa, non trasparente, recante — a seconda dei casi — la dizione «INIZIATIVA LETT. D» o la dizione «PROGETTO LETT. F» - «Associazionismo - Direttiva 2008»;

f) essere presentata da associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 alla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

g) rispettare quanto stabilito al paragrafo 2, relativamente al numero di iniziative/progetti per i quali può essere avanzata domanda di contributo;

h) riguardare iniziative/progetti presentati in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2.1 e dal paragrafo 2.2 e loro sottoparagrafi;

i) prevedere una durata non superiore a quella indicata al paragrafo 4;

j) rispettare i limiti di costo stabiliti al paragrafo 5;

k) essere corredata, limitatamente alle associazioni iscritte nei Registri delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge n. 383/2000, da un documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri;

l) essere corredata, in caso di compartecipazione finanziaria, di una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto dallo stesso.

6.2. La spedizione del plico può avvenire tramite raccomandata r.r, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta - nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

In ogni caso il plico dovrà pervenire al Ministero del lavoro, salute e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Divisione II, via Fornovo n. 8 - 00192 Roma, palazzina C, II Piano - nei termini indicati al paragrafo 6.1, lettera *c)*. Rimane a rischio dell'associazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere: l'inoltro della domanda è infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'Amministrazione

ricevente esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

È facoltativo l'inoltro dell'iniziativa/progetto in formato elettronico.

6.3. Sono escluse le domande di contributo proposte da associazioni che abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell'Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.

7. VALUTAZIONE DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE.

7.1. *Procedura.*

Le domande di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti pervenute entro i termini indicati dalla presente direttiva sono esaminati da una apposita Commissione, nominata dal Presidente dell'Osservatorio. La Commissione procede alla valutazione di ciascuna iniziativa/progetto e redige due distinte graduatorie (una per le iniziative di cui alla lettera *d)* e l'altra per i progetti di cui alla lettera *f)*, secondo i criteri indicati nella presente direttiva.

Le relative graduatorie sono approvate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quindi trasposte in un provvedimento del Direttore generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Il finanziamento delle iniziative e dei progetti avviene secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie e riportati nel suddetto provvedimento direttoriale, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio.

Le iniziative ed i progetti possono essere finanziati in misura totale o parziale. Solo in tale ultimo caso, è consentita, in accordo con l'Amministrazione, una rimodulazione, calcolata sul totale del costo complessivo dell'iniziativa/progetto, in termini percentuali alla riduzione del contributo e tale comunque da non pregiudicare il raggiungimento delle principali finalità.

7.2. *Criteri di valutazione per iniziative di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), legge n. 383/2000.*

N		Punteggio attribuibile
1	Valutazione iniziativa	da 0 a 40
2	Presenza sul territorio nazionale	da 0 a 20
3	Valutazione capacità realizzativa dell'iniziativa (rapporto fra costo iniziativa e entrate bilancio Associazione)	da 0 a 10
4	Utilizzo /produzione di strumenti e prodotti tecnologicamente avanzati ed interattivi	da 0 a 5
5	Dimensione dell'Associazione	da 0 a 10
6	Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno precedente e concernenti il funzionamento dell'associazione (verificata dal bilancio consuntivo/rendiconto 2007)	da 0 a 10
7	Assenza di contributi pubblici nell'anno precedente per iniziativa lettera *d)* 2007	da 0 a 5
	TOTALE . . .	PT. MAX 100

7.2.1. *Non saranno ritenute idonee e quindi finanziabili le iniziative che abbiano riportato un punteggio inferiore a 50 punti.*

7.2.2. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un'iniziativa presentata dall'associazione nazionale e un'iniziativa presentata dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, raggiungano entrambe un punteggio idoneo per l'ammissione al contributo, sarà finanziata unicamente l'iniziativa a titolarità dell'associazione nazionale.

7.3. *Criteri di valutazione per progetti di cui all'art. 12, comma 3, lettera f), legge n. 383/2000.*

N		Punteggio attribuibile
1	Valutazione del progetto	da 0 a 40
2	Valenza nazionale del progetto	da 0 a 20
3	Collaborazione con altri soggetti privati ed enti pubblici (da provare mediante documentazione relativa al progetto presentato)	da 0 a 15
4	Valutazione benefici su territori svantaggiati (Regioni Obiettivo 1) in base alla capacità di coinvolgimento delle strutture interessate	da 0 a 10
5	Valutazione capacità realizzativa del progetto (rapporto costo progetto e entrate del bilancio)	da 0 a 10
6	Presenza di effettivi e validi strumenti di monitoraggio	da 0 a 5
	TOTALE . . .	PT. MAX 100

7.3.1. *Non saranno ritenuti idonei e quindi finanziabili i progetti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 50 punti.*

7.3.2. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un progetto presentato dall'associazione nazionale e un progetto presentato dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale raggiungano entrambi un punteggio

idoneo per l'ammissione al contributo, sarà finanziato unicamente il progetto a titolarità dell'associazione nazionale.

7.4. Ai fini della valutazione riguardo alla collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realtà private (associative e non), è necessario che il soggetto proponente presenti idonea documentazione riferita specificamente all'iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo ai sensi della presente direttiva, e non riferita a precedenti rapporti intercorsi fra l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. La documentazione prodotta deve confermare il concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato coinvolto nella realizzazione delle attività e non riferirsi ad un generico plauso per l'iniziativa/progetto.

Nel caso tale impegno sia rappresentato da un cofinanziamento dell'iniziativa/progetto, fermo restando quanto stabilito al precedente paragrafo 5.2, relativamente al concorso finanziario di altri soggetti, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione all'iniziativa/progetto e lo specifico impegno finanziario assunto. Tale contributo dovrà risultare effettivamente identificabile in sede di gestione e controllo e dovrà essere effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione dell'iniziativa/progetto per le finalità degli stessi.

8. ESITI DELLA VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE/PROGETTI.

L'Amministrazione invia apposita comunicazione circa l'esito della valutazione e della ammissione/non ammissione a contributo.

8.1. Nei casi di contributo parziale di iniziative/progetti ai sensi di quanto previsto al paragrafo 7.1, le associazioni che intendono realizzare le attività, procedono a rimodulare il progetto/iniziativa esclusivamente in termini percentuali, proporzionali alla riduzione del contributo.

La proposta di rimodulazione, anche in caso di assunzione da parte del proponente dell'importo eccedente a proprio carico, deve essere redatta utilizzando i modelli disponibili sul sito web ministeriale (pubblicati successivamente alla comunicazione di ammissione a contributo) e presentata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione di ammissione a contributo da parte dell'Amministrazione. Quest'ultima procede alla valutazione, all'eventuale richiesta di integrazione ed alla approvazione.

8.2. Al fine di facilitare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo da parte dell'Amministrazione riguardo alla gestione ed allo stato finanziario del progetto/iniziativa, l'associazione deve utilizzare una codificazione contabile appropriata.

8.3. L'avvio dell'iniziativa/progetto avviene a seguito della stipula della convenzione predisposta dall'Amministrazione conformemente al modello allegato della presente direttiva (Allegato 4), e comunque entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Ogni eventuale e motivata richiesta di differimento di tale termine deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Il legale rappresentante dell'associazione (o dell'associazione capofila) deve inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall'Amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.

Le spese sostenute dopo la firma della convenzione e prima della data di comunicazione sopra citata restano a carico dell'associazione in caso di mancata registrazione dell'atto, ove ritenuta necessaria da parte dei competenti organi di controllo.

8.4. In caso di partenariato, all'associazione capofila, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, deve essere attribuita mediante formale atto di procura notarile, la rappresentanza legale ed il potere di incassare, in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa.

8.5. È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare in ogni materiale approntato per la realizzazione dell'iniziativa/progetto la circostanza che il medesimo è realizzato con il contributo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Il contributo è erogato in due fasi:

una prima quota, su richiesta del beneficiario, fino ad un massimo del 70% del contributo concesso è versata, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del successivo paragrafo 11, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio. La richiesta di anticipo deve contenere l'indicazione del codice fiscale e quella degli estremi del conto corrente bancario, corredato da IBAN, intestato all'associazione;

il saldo è erogato al termine della realizzazione dell'iniziativa/progetto, a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile svolto dai competenti Uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; tale controllo è effettuato sulla base della relazione e rendicontazione finale presentate dall'associazione, attestanti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché i costi effettivamente sostenuti e/o impegnati per la realizzazione dell'iniziativa/progetto e corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale. L'ef-

fettiva erogazione del saldo deve avvenire entro dodici mesi a far data dal positivo esito della verifica amministrativo-contabile, tenuto conto delle disponibilità di cassa sui competenti capitoli di bilancio. Il Ministero del lavoro, salute e delle politiche sociali si riserva la facoltà di effettuare controlli e di disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche in itinere.

10. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A SOGGETTI ESTERNI.

La realizzazione di iniziative/progetti finanziate secondo quanto stabilito dalla presente direttiva non può essere in alcun modo affidata a soggetti esterni, salvo che nel caso di specifiche attività che l'associazione non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interna. Tali attività non possono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.

L'affidamento a soggetti esterni di specifiche attività può essere previsto sin dalla definizione dell'iniziativa/progetto per la quale si presenta domanda di contributo. In tal caso, all'atto dell'effettiva realizzazione dell'iniziativa/progetto è necessario presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio (sia dal punto di vista amministrativo che contabile) le attività che si intendono affidare all'esterno. In sede di rendicontazione, inoltre, l'associazione beneficiaria deve produrre la documentazione relativa alle modalità adottate per lo svolgimento di quanto affidato all'esterno (acquisizione di almeno tre preventivi uniformi e scelta di quello più conveniente).

Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche attività insorga in corso di realizzazione dell'iniziativa/progetto, è necessario inoltrare all'Amministrazione motivata richiesta di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e modalità sopra indicate.

11. FIDEIUSSIONE.

Le associazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 70% del contributo ministeriale all'iniziativa/progetto).

La fideiussione, che costituisce costo imputabile all'iniziativa/progetto, deve:

a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito web ministeriale;

b) essere rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/93 e, specificamente:

elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it;

elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it;

c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti;

d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero del lavoro, salute e delle politiche sociali della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione; detto svincolo potrà essere anche concesso in forma parziale, ovvero commisurato alle spese già riconosciute a seguito della verifica amministrativo-contabile, di cui al punto 9, ed effettivamente pagate. Per il pagamento del saldo fino al 30% dovrà essere presentata un'ulteriore fideiussione per gli impegni di spesa riconosciuti e non pagati.

12. MONITORAGGIO IN ITINERE.

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e/o l'Amministrazione possono sottoporre le iniziative/progetti ammessi a contributo a verifiche sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.

In ogni caso, le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali a metà della realizzazione delle attività progettuali ed al termine delle stesse, dettagliate relazioni sullo stato di avanzamento/conclusione dell'iniziativa/progetto, accompagnate da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo i modelli pubblicati sul sito web ministeriale.

Nel caso di accertamento di cause che evidenzino l'impossibilità e/o l'incapacità dell'associazione all'attuazione dell'iniziativa/progetto ovvero di un utilizzo del contributo non conforme alle finalità per le quali è stato erogato, l'ufficio competente, fatta salva ogni ulteriore azione, può disporre, in qualsiasi momento, l'interruzione degli accrediti, revocare il contributo e chiedere la restituzione delle somme già versate.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 140

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Ministero del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali
Osservatorio nazionale dell'associazionismo
Direzione Generale per il Volontariato
l'Associazionismo e le Formazioni Sociali
Via Fornovo,8 – Pal. C
00192 Roma

OGGETTO: Domanda di contributo per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge del 7 dicembre 2000, n.383 – Direttiva 2008.

❑ **INIZIATIVA D)**
❑ **PROGETTO F)**

Il sottoscritto_________________________________ , rappresentante legale dell'Associazione ____________________________, C.F. dell'associazione_________________, con sede legale nel comune di ____, provincia di ____________, cap. ________, indirizzo ______________________________ - tel. _________________ fax ______________ e-mail ___________________

- avente natura giuridica di Associazione: ❑ con personalità giuridica ❑ priva di personalità giuridica
- avente come soci Persone: ❑ fisiche ❑ giuridiche ❑ fisiche e persone giuridiche
- iscritta al Registro (nazionale/regionale/ registro della Provincia autonoma) delle associazioni di promozione sociale con provvedimento n.____, del_____________ (Allegare alla presente domanda documento attestante l'iscrizione ad un Registro regionale o a quello di una Provincia autonoma);
- che opera senza fini di lucro, anche indiretto, attraverso le seguenti attività:

A. ____
B. ____
C. ____

CHIEDE l'assegnazione di un contributo ai sensi dell'art.12, comma 3, lett. ____ della legge del 7 dicembre 2000, n.383, per la realizzazione dell'iniziativa/progetto, allegato alla presente domanda:

Titolo dell'iniziativa/progetto: **Aree di intervento (punto 2.1 della direttiva per le iniziative o punto 2.2 per i progetti) :**		
Contributo richiesto	€	… %
Quota a carico dell'associazione	€	… %
Costo complessivo dell'iniziativa/progetto	€	100%

AUTODICHIARAZIONI
(allegare fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR 445/2000).

QUOTA A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE (5.2 direttiva)

- Si dichiara che la quota a carico dell'Associazione proponente/gruppo di associazioni proponenti è di € ________________, pari al 20 % del costo complessivo dell'iniziativa/progetto.
- Si dichiara di essere nelle condizioni di poter fruire delle agevolazioni previste per le associazioni che non hanno mai presentato domanda di finanziamento per progetti/iniziative nelle precedenti annualità. e pertanto che la quota a carico dell'Associazione proponente /gruppo di associazioni proponenti è di €________________, pari al 15 % del costo complessivo dell'iniziativa/progetto.

DURATA DELLE INIZIATIVE/PROGETTI (punto 3 della Direttiva)

Si dichiara, inoltre, che il progetto/iniziativa per il quale si richiede il contributo ha una durata pari a mesi:
(max 12 mesi per la lett. d): n....... mesi

(max 18 mesi per la lett. f): n. ...... mesi

Data,

Firma del rappresentante legale dell'associazione (o della capofila)

(Da compilare solo nel caso di presentazione congiunta con altre associazioni).

Le sottoscritte Associazioni dichiarano che, in caso di ammissione a contributo dell'iniziativa/progetto trasmetteranno atto di procura, con firma del legale rappresentante autenticata da un notaio, costituente mandato con rappresentanza all'incasso all'Associazione ________________, con sede legale in __________, sin d'ora individuata come capofila

* Firma dei rappresentanti legali delle associazioni proponenti e data
____
____
____

**** Tutte le associazioni partner devono sottoscrivere la presente dichiarazione congiunta unicamente in calce al presente All. 1.***

ALLEGATO N. 2 DIRETTIVA 2008
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA/PROGETTO –

Titolo dell'iniziativa/progetto:

(per esteso)

Descrizione dell'iniziativa/progetto:

L'idea da cui è nata l'iniziativa/progetto I motivi Gli obiettivi Le fasi di attuazione *(da esplicare in relazione allo schema successivo)* Le metodologie I principali risultati attesi Coinvolgimento di enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese, sindacati *(da documentare con precisi impegni scritti dei soggetti)*

Destinatari finali dell'intervento *(per destinatari si intendono solamente i destinatari finali dell'iniziativa/progetto e non i potenziali interessati. È necessario indicare il numero di soggetti coinvolti e, nel caso di realizzazione di un sito, degli effettivi visitatori/utenti del sito e non dei potenziali utenti)*:

Numero: Maschi Femmine

Ambiti operativi dell'iniziativa/progetto *(Punto 2.1 - 2.2 della Direttiva)*

- ……….
- ………
- ……….

Coinvolgimento territoriale dell'intervento:
(si deve trattare di una effettiva partecipazione, attiva e di fatto, del tessuto territoriale interessato, non intendendosi per tale la mera provenienza regionale dei partecipanti)

(indicare ***tassativamente*** *le regioni e le province in cui si intende svolgere l'iniziativa/progetto)*

Carattere innovativo *(Punto 2.1- 2.2 della Direttiva)*

(specificare)

Trasferibilità del modello adottato:

(specificare)

Accordi per collaborazioni o reti di collegamento previste con soggetti pubblici, altre organizzazioni o gruppi informali:

(specificare tipologia di ente o organizzazione documentare l'accordo o la rete di collegamento previsti per l'iniziativa/progetto mediante documentazione scritta della controparte. Tale attività potrà essere resa solo a titolo gratuito)

Affidamento a soggetti esterni *(Punto 10 della Direttiva)*:

specificare in modo dettagliato: *i contenuti dell'incarico – le motivazioni – l'assenza di analoghe professionalità interne*
importo previsto comprensivo di IVA se dovuto:

attività :

motivazioni :

Si rammenta che non è possibile affidare all'esterno l'intera attività progettuale, né le funzioni di direzione, coordinamento e gestione, e che, in caso di ammissione a finanziamento, dovrà essere presentata, ai fini della definitiva approvazione, la documentazione di dettaglio amministrativo e contabile sulle attività elencate.

Durata dell'iniziativa/progetto *(Punto 3 della Direttiva)*

Iniziativa d)	**max 12 mesi**	**…………………………………………………….**
Progetto f)	**max 18 mesi**	**……………………………………………………**

Sviluppo temporale ed operativo dell' iniziativa/progetto *(riportare in modo analitico le fasi di sviluppo temporale ed operativo dell'iniziativa/progetto.* ***Nel caso l'iniziativa/progetto sia presentato congiuntamente da più associazioni, si deve indicare, per ogni fase e attività l'associazione che la realizzerà).***

Fase di articolazione dell'iniziativa/progetto	Attività previste (indicare per ciascuna fase le attività previste)	Durata in mesi
	DURATA TOTALE DELL'INIZIATIVA/PROGETTO	

Diagramma di Gannt dell'iniziativa/progetto ***(schematizzazione grafica del punto precedente con indicazione dei rapporti fra le varie fasi/attività)***

Compilare il diagramma di Gannt per tutta la durata dell'iniziativa/progetto. Per ***attività*** *si intendono quegli aspetti operativi che denotano una certa omogeneità al loro interno, che possono essere definiti da un risultato/prodotto preciso, che hanno un arco temporale definibile e le cui risorse (fisiche e umane da impiegare) siano chiaramente identificabili. Ad esempio, sono da considerarsi tali: l a predisposizione di una banca dati; gli incontri o i seminari; la progettazione di siti Internet; la preparazione di un corso di formazione; la realizzazione del corso stesso; le attività di disseminazione dei risultati; l'effettuazione di studi o ricerche, ecc.*

Le attività di gestione o di amministrazione che si effettuano in maniera costante durante tutta la durata dell'iniziativa/progetto, non rientrano in questo tipo di attività. Il diagramma va compilato indicando sulla colonna "Fasi/Attività", per ciascuna fase, le attività dell'iniziativa/progetto e annerendo, la relativa riga, in corrispondenza del periodo (espresso in mesi) di svolgimento di ciascuna attività. Il mese 1 corrisponde al mese di avvio dell'iniziatia/progetto.

È necessario mettere in evidenza le correlazioni esistenti fra le varie attività, cioè indicare il rapporto di dipendenza esistente fra le stesse, chiarendo quando l'inizio di una attività dipende dalla conclusione di un'altra o quando vi sia indipendenza fra le stesse.

	MESI											
FASI/ATTIVITA'	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

Anagrafica dell'associazione proponente/capofila:

Denominazione: Indirizzo, telefono, fax: Tipologia giuridica: Numero Soci:

Sede dove è possibile consultare il registro soci: Numero Sedi: Numero Regioni in cui è presente: Numero Province in cui è presente: Nome del rappresentante legale: Nome del responsabile dell'iniziativa/progetto: Estremi iscrizione al relativo Registro:

Anagrafica delle associazioni co-proponenti firmatarie dell'All.1 *(da compilare per ogni altra associazione partecipante all'iniziativa/progetto)*:

Denominazione: Indirizzo, telefono, fax: Tipologia giuridica: Numero Soci: Sede dove è possibile consultare il registro soci: Numero Sedi: Numero Regioni in cui è presente: Numero Province in cui è presente: Nome del rappresentante legale: Nome del responsabile dell'iniziativa/progetto: Estremi iscrizione al relativo Registro *(in caso di registro regionale o di provincia autonoma, allegare copia del provvedimento di iscrizione, come previsto al punto 3 della Direttiva, "Motivi di inammissibilità", sottopunto 7)*:

Volontari impiegati nell'iniziativa/progetto *(per volontari si intendono persone fisiche che prestano gratuitamente la propria opera e che non possono essere retribuite)*

Numero complessivo Contenuti dell'attività svolta

Personale interno coinvolto nella realizzazione dell'iniziativa/progetto *(per personale interno si intendono i dipendenti, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con l' associazione proponente e le eventuali associazioni in partenariato)*:

(Specificare: numero, nome, cognome, tipologia del contratto e ruolo svolto dai soggetti nella realizzazione dell'iniziativa/progetto)

Personale esterno coinvolto nella realizzazione dell'iniziativa/progetto *(per personale esterno si intendono le persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro subordinato e per cui sia previsto un contratto di lavoro - a prestazione d'opera professionale, collaborazione a progetto o in regime occasionali, etc…- o una lettera di affidamento d'incarico controfirmata per accettazione, in cui risulti comunque esplicitato in dettaglio l'oggetto della prestazione lavorativa richiesta, la durata del contratto ed il relativo compenso fissato in relazione alla tipologia del rapporto concordato. Per i contratti a progetto si faccia riferimento alla circolare n. 1 del 2004 del Ministero del Lavoro, reperibile sul sito www.lavoro.gov.it)*:

(Specificare: numero, nome, cognome, tipologia del contratto e l'effettivo ruolo svolto nell'ambito della realizzazione dell'iniziativa/progetto)

Acquisto di beni e servizi accessori e strumentali *(per acquisto di beni accessori e strumentali si intende l'affidamento a soggetti giuridici esterni di singole azioni/prestazioni/servizi aventi carattere meramente esecutivo, accessorio e strumentale. Ad esempio: redazione di dispense, opuscoli, depliant; stampa, litografia, legatoria; acquisto di spazio pubblicitario, promozionale: traduzioni e interpretariato; facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni; pulizia locali; ecc…)*

Dettagliare analiticamente: *Soggetti giuridici* *Importi* *Beni e servizi*

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETÀ*

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nell' iniziativa/progetto

Il sottoscritto ______________________, legale rappresentante dell'Associazione _________________________ dichiara, ai sensi della normativa vigente, che le informazioni contenute nella scheda progettuale (All. 2) e nel presente piano economico (All. 3) sono autentiche e veritiere.

Data,

Firma del rappresentante legale
dell'associazione (o della capofila)

***Dichiarazione relativa ai contributi per il funzionamento percepiti nel* -2007**

Il sottoscritto_________________, legale rappresentante dell'Associazione___________________________dichiara, ai sensi della normativa vigente, che l'Associazione ha/non ha percepito contributi pubblici, diretti o indiretti, per il funzionamento nel corso del 2006 per un totale di contributi ______________ pari al ___% rispetto alle entrate iscritte a bilancio.

Data,

Firma del rappresentante legale
dell'associazione(o della capofila)

Dichiarazione relativa al fatto che si tratta di iniziativa/progetto mai finanziato prima e dei soggetti che concorreranno al finanziamento

Il sottoscritto _____________________________, legale rappresentante dell'Associazione ____________________________ dichiara, ai sensi della normativa vigente, che l'iniziativa/progetto presentato dall'Associazione ________________________________ non è mai stato finanziato prima e che allo stesso parteciperanno come finanziatori i seguenti soggetti, in relazione al cui impegno allega la seguente documentazione:

1)
2)
3)

Data.

Firma del rappresentante legale
dell'associazione (o della capofila)

* Ai fini della validità delle autodichiarazioni, è necessario allegare fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR 445/2000.

Dichiarazione concernente assenza di carichi pendenti

Il sottoscritto ______________________________, nato a ________________, il _________, residente in _________________, via _________________________, C.F.________________ legale rappresentante dell'Associazione __________________________, avvalendosi delle disposizioni di cui al DPR. n. 445/2000 e consapevole delle pene previste dal codice penale per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità personale di:

- non aver riportato condanne penali;
- non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio.

Data,

Firma del rappresentante legale
dell'associazione (o della capofila)

Dichiarazione relativa al costo dell'iniziativa/progetto ai sensi del punto 2.3. della Direttiva Ministeriale

Il sottoscritto ______________________________, legale rappresentante dell'associazione __________________________, dichiara sotto la propria responsabilità che il costo dell'iniziativa/progetto per il quale si richiede il finanziamento non supera il 100% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo dell'associazione per l'anno 2007 ovvero, nel caso l'iniziativa/progetto sia presentato congiuntamente da più Associazioni, il 100% della somma delle entrate dei rispettivi conti economici.

Data,

N.B.: Si ricorda che ai sensi del punto 5.4 della Direttiva è comunque necessario allegare copia del bilancio (o dei bilanci in caso di partenariato) a consuntivo 2007

Firma del rappresentante legale
dell'associazione (o della capofila)

ALLEGATO N. 3 - DIRETTIVA 2008
PIANO ECONOMICO E PROSPETTO RIEPILOGATIVO

VOCI DI COSTO	COSTO TOTALE
1 SPESE DI PROGETTAZIONE	
1 a. Personale esterno	€
1 b. Personale interno	€
1 c. Affidamento di attività a soggetti esterni	€
1 d. Acquisto di servizi accessori o strumentali	€
	Subtotale max 8% tot. generale **€**
2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI	
2 a. Personale esterno	€
2 b. Personale interno	€
2 c. Affidamento di attività a soggetti esterni	€
2 d. Acquisto di servizi accessori o strumentali	€
	Subtotale **€**

3 SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE	
3 a. Personale esterno	€
3 b. Personale interno	€
3 c. Affidamento di attività a soggetti esterni	€
3 d. Acquisto di servizi accessori o strumentali	€
3 e. Altro (affitto locali, telefono, luce etc…)	€
	Subtotale **€**
4 SPESE DI VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO	
4 a. Personale interno	€
4 b. Personale esterno	€
4 c. Affidamento di attività a soggetti esterni	€
4 d. Volontari	€
4 e. Destinatari	€
4 f. Acquisto di servizi accessori o strumentali (es. alloggio, trasporto, catering, ecc…)	€
	Subtotale **€**

5 SPESE PER ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO, BENI STRUMENTALI (*le sottoelencate spese sono riconducibili alla categoria dell'acquisto di beni accessori e strumentali)*	
5 a. Acquisto attrezzature	€
5 b. Affitto attrezzature	€
5 c. Ammortamento attrezzature	€
5 d. Materiale didattico	€
5 e. Materiale di consumo	€
	Subtotale max 15% tot. generale *(limitatamente ai progetti di cui alla lett. f)* €
6 SPESE PER FIDEIUSSIONE	
	Subtotale **€**
7 EVENTUALI ALTRE VOCI DI COSTO *(da specificare da parte dell'associazione ove non già espressamente contemplate all'interno delle altre voci di costo)*	
	Subtotale **€**

	Totale generale del costo del progetto *(somma subtotali)* **€**

Firma del Legale Rappresentante
(o del Capofila)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL PIANO ECONOMICO

VOCI DI COSTO	COSTI	PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE GENERALE
1 SPESE DI PROGETTAZIONE *max 8% del costo complessivo*	€	%
2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI	€	%
3 SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE	€	%
4 SPESE DI VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO	€	%
5 SPESE PER ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO, BENI STRUMENTALI *(max 15% del costo complessivo limitatamente a progetti di cui alla lett. f)*	€	%
6 SPESE PER FIDEIUSSIONE	€	%
7 ALTRE VOCI DI COSTO	€	%

SOMMATORIA/RIEPILOGO DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PREVISTE ALL'INTERNO DELLE VOCI DI COSTO DA 1 A 7	€	%

%: ______	COSTO FINANZIAMENTO PUBBLICO	€
%: ______	COFINANZIAMENTO PRIVATO	€
100%	COSTO TOTALE	€

SPECIFICARE IN MODO CHIARO E DETTAGLIATO LA/LE FONTE/I DI FINANZIAMENTO PRIVATO:

Firma del Legale Rappresentante dell'associazione
(o di quella Capofila)

ALLEGATO N. 4 - DIRETTIVA 2008
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2008

FRA

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, (già Ministero della Solidarietà Sociale di seguito denominato Amministrazione), C.F. 97434010589, con sede in Roma, Via Fornovo 8, rappresentato dal Direttore della Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali (di seguito denominata Direzione Generale)

E

L'Associazione di promozione sociale …………………….. (di seguito denominata Associazione) C.F. ………….. e partita IVA……… con sede legale nel comune di …………….. provincia di …… via………………………… cap. ………. - Tel. ………. - fax ………. - e-mail ……………. , in possesso dei requisiti previsti dalla legge 383/2000 in persona del rappresentante legale………., nato a ………………….il…….. , giusti i poteri a lui conferiti con ……………………………………(*nel caso in cui il progetto sia stato presentato da più associazioni di promozione sociale congiuntamente, risulta necessario riportare il nome del rappresentante legale dell'Associazione capofila ed indicare gli e-stremi legali della procura di conferimento dei suoi poteri*);

PREMESSO

- che con Direttiva datata …….., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale …………, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha dettato: "Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri delle Associazioni di Promozione Sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12, comma 3 lett. d) ed f) Anno 2008", alle quali le parti che sottoscrivono la presente convenzione intendono integralmente riferirsi;
- che con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali, datato …………, registrato presso la Corte dei Conti il ………, al Reg. n. …, Foglio ….., pervenuto all'Amministrazione in data …….., sono stati ammessi a finanziamento n. ……..progetti lett. f) e n. ……iniziative lett. d) presentati dalle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'Associazionismo istituito ai sensi dell'art. 13 della medesima legge – capitolo di spesa ……. - per un importo complessivo di ………… per l'esercizio finanziario 2008;
- che con il presente atto - redatto in conformità ai principi stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni – si intende disciplinare operativamente le modalità amministrative concernenti la concessione del contributo in questione, finalizzato alla gestione e realizzazione del progetto/iniziativa denominato/a: "……..", per il/la quale è stato approvato il contributo di € ……… (lettere……………………..) (escluso dal campo di applicazione IVA);
- che, pertanto, si rende necessario procedere alla stipula della relativa convenzione con l'Associazione per la realizzazione del suddetto/a progetto/iniziativa;
- che dalla certificazione in atti non risultano procedimenti penali né carichi pendenti a carico al rappresentante legale dell'Associazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

L'Associazione (capofila in caso di partenariato) si obbliga a realizzare il progetto/iniziativa denominato/a "………………..." nei modi, nei termini e nel rispetto delle condizioni tutti indicati nei rispettivi formulari accettati dall'Amministrazione (Allegati e parte integrante della Convenzione) .

Art. 2 Avvio attività e durata del progetto/iniziativa

La concessione del contributo ed il presente atto hanno validità pari alla durata indicata dall'Associazione nel formulario allegato, ossia di mesi __________, a decorrere dalla data di avvio delle attività.
Nel caso in cui l'Associazione, per motivate ragioni, non possa concludere il progetto/iniziativa nel termine di cui sopra, potrà essere concessa una proroga dello stesso/a, senza modificazioni del piano economico e dei costi preventivati, per un periodo massimo di …... mesi, non superiore al 30% della durata del progetto/iniziativa.
La richiesta di proroga dovrà pervenire all'Amministrazione almeno 60 giorni prima del termine delle attività previste.
L'avvio delle attività progettuali dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Entro lo stesso termine l'Associazione dovrà certificare data di inizio e programmazione di attività con apposita comunicazione a firma del legale rappresentante.
In caso di rilievi da parte dei competenti organi di controllo, restano a carico dell'Associazione le spese sostenute prima della data di comunicazione sopra citata, di competenza di questa Amministrazione.
Trascorso il suddetto termine di 30 giorni, in assenza di motivazioni giustificative del mancato avvio, l'Amministrazione procederà unilateralmente alla revoca di diritto del contributo.

Art. 3 Responsabile del progetto/iniziativa. Monitoraggio

Il responsabile del progetto/iniziativa per conto dell'Associazione è il Sig……..…………; nel caso il Sig…………, per motivate ragioni, non possa proseguire nell'incarico di responsabile del progetto/iniziativa, l'Associazione dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione a mezzo raccomandata a/r il nuovo nominativo del responsabile del progetto/iniziativa.
L'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione, entro 30 giorni a decorrere dalla realizzazione del 50% delle attività e dalla fine delle stesse:

- la Relazione descrittiva delle attività con il relativo prospetto riepilogativo;
- l'elenco dei giustificativi delle spese sostenute e/o impegnate nel periodo di riferimento;

Entro 30 giorni dal termine del progetto/iniziativa, che dovrà essere comunicato formalmente all'Amministrazione, l'Associazione deve presentare:

- Il Rapporto conclusivo (o Relazione Finale) descrittivo delle attività con il relativo prospetto riepilogativo;

- L'elenco di tutti i giustificativi delle spese sostenute redatto conformemente al piano finanziario approvato.

Tutti i prospetti ed elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'Associazione (o della capofila in caso di partenariato), dovranno essere redatti conformemente ai modelli pubblicati sul sito istituzionale in tali Relazioni/prospetti dovranno essere indicate le attività specifiche già oggetto delle preventive comunicazioni e dichiarato che le spese esposte nei rendiconti non sono state oggetto di altri contributi pubblici.

In assenza di motivazioni giustificative di eventuali ritardi nella consegna delle suddette relazioni, l'Amministrazione potrà procedere unilateralmente alla revoca del contributo.

Art.4 Modalità di erogazione del contributo

Per la realizzazione del progetto/iniziativa verrà corrisposto all'Associazione (o all'Associazione capofila, nel caso di progetti presentati da più associazioni di promozione sociale congiuntamente) un contributo pubblico massimo pari a € ……..…(in cifre e in lettere) escluso dal campo di applicazione IVA. Un'ulteriore quota di € ………..(in cifre e in lettere), del costo complessivo del progetto/iniziativa, rimane a carico dell'Associazione, la quale è pertanto tenuta a rendicontare, con appositi giustificativi di spesa, anche tale importo in sede di verifica amministrativo – contabile. La percentuale relativa alla quota di contributo privato dovrà risultare invariata anche nel consuntivo finale delle spese e, pertanto, anche nell'erogazione del saldo, l'Amministrazione manterrà invariato tale rapporto percentuale. Nel caso il costo finale del progetto/iniziativa superi quello preventivato nel piano economico allegato alla presente convenzione, l'Associazione non potrà avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi, rimanendo invariato il finanziamento concesso dall'Amministrazione. In occasione della presentazione della relazione finale l'Associazione dovrà inoltre obbligatoriamente limitarsi a rendicontare gli importi nei limiti del costo complessivo del progetto approvato. Qualora , per esigenze contabili interne, l'Associazione dovesse esporre a rendiconto costi superiori al costo complessivo del progetto/iniziativa dovrà dichiarare la natura di tali costi e la totale assunzione a proprio carico di tutte le spese che conseguentemente non saranno oggetto di alcuna verifica.

Il finanziamento viene erogato con le modalità del rimborso a costi effettivi.

Saranno oggetto di rimborso unicamente quelle spese che risultino effettivamente sostenute, regolarmente contabilizzate, strettamente coerenti con il progetto/iniziativa e conformi al relativo piano economico; le spese dovranno inoltre essere contenute entro i limiti autorizzati, riferiti al periodo di durata prestabilito del progetto/iniziativa e correttamente rendicontate.

L'Amministrazione erogherà l'anzidetto importo del contributo pubblico € …………in due soluzioni: un primo acconto, pari al 70% del contributo concesso sarà erogato, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio, la richiesta di anticipo deve contenere l'indicazione del codice fiscale e quella degli estremi del conto corrente bancario corredato da codice IBAN intestato all'Associazione; il 30% del finanziamento sarà erogato a saldo previa acquisizione del positivo esito del controllo amministrativo-contabile del progetto/iniziativa, svolto dai competenti uffici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sulla base della presentazione di una dettagliata relazione finale, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nonché i costi sostenuti/impegnati per la realizzazione del progetto/iniziativa, corredata dell'elenco dei giustificativi di spesa, secondo le condizioni stabilite nelle condizioni di attuazione e regole di rendicontazione . (Allegate e parte integrante della convenzione).

Nel caso in cui l'Amministrazione ritardi nella corresponsione dell'anticipo per cause ad essa non imputabili, l'Associazione, dopo aver speso nella realizzazione del progetto/iniziativa l'importo del 20% previsto a proprio carico, potrà richiedere, mediante formale istanza, di sospendere l'esecuzione del progetto/iniziativa fino a che lo stesso anticipo non sarà liquidato. Tale periodo di sospensione costituirà comunque proroga nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 2.
Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo-contabile dovesse risultare un costo del progetto/iniziativa inferiore a quanto previsto nel piano economico, ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte, dei giustificativi di spesa prodotti nelle forme stabilite dalle regole di rendicontazione allegate, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'Associazione la differenza tra quanto indebitamente percepito a titolo di anticipazione e quanto effettivamente riconosciuto; ciò potrà avvenire anche attraverso una decurtazione dalla liquidazione del 30% del consuntivo, operando una compensazione con le somme non dovute, maggiorate da interessi legali; qualora ciò non dovesse risultare sufficiente a recuperare la differenza fra il percepito e il riconosciuto, l'Associazione si obbliga irrevocabilmente a restituire quanto indebitamente percepito e l'Amministrazione procederà all'escussione, totale o parziale, della fideiussione di cui all'articolo seguente.
L'Amministrazione provvederà a liquidare l'Associazione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. ………… codice IBAN…………..

Art. 5 Fideiussione

Al fine di garantire l'anticipo di cui al precedente articolo, l'Associazione deve presentare, contestualmente alla richiesta di erogazione, idonea cauzione mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta conformemente al modello pubblicato sul sito istituzionale per un importo di € …………..… (in cifre e in lettere) pari all'anticipo del 70% del contributo ministeriale complessivamente concesso al progetto/iniziativa.
Tale fideiussione potrà essere svincolata, su richiesta dell'Associazione, laddove all'esito della prescritta verifica amministrativo-contabile, vengano effettivamente riconosciute come ammissibili ed effettivamente pagate spese pari ad almeno il contributo già anticipato dal Ministero, nonché la quota complessivamente prevista a carico dell'Associazione. Resta inteso che l'erogazione di quanto riconosciuto a saldo a valere sul contributo ministeriale, potrà essere effettuata dietro presentazione di un'ulteriore, analoga fideiussione a copertura dell'importo corrispondente alle spese verificate come ammissibili in quanto correttamente impegnate dall'Associazione e non pagate. Tale fideiussione potrà essere svincolata solo successivamente all'ulteriore verifica amministrativo-contabile della documentazione comprovante l'effettivo pagamento di tali spese nei limiti di quanto effettivamente pagato entro 30 giorni dall'avvenuto accredito del saldo del contributo ministeriale.

Art. 6 Verifiche e poteri di autotutela

Per la verifica e la valutazione della correttezza amministrativa e contabile delle spese sostenute/impegnate nonché dello stato di avanzamento del progetto/iniziativa e dei risultati conseguiti, l'Amministrazione si avvarrà degli uffici periferici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare il monitoraggio ed il controllo sullo svolgimento del progetto/iniziativa, per verificarne il buon andamento, in qualsiasi momento anche attraverso soggetti terzi appositamente autorizzati. L'Associazione ha l'obbligo di collaborare a tutte le attività di verifica, monitoraggio e valutazione.
In caso di inadempimenti, anche formali o ritardi nella realizzazione del progetto/iniziativa, la Direzione Generale potrà trasmettere all'Associazione una prescrizione con invito ad adempiere, entro

un termine stabilito, nel rispetto delle condizioni del progetto/iniziativa e della presente convenzione. L'inutile decorso di detto termine determinerà l'automatica ed unilaterale revoca del finanziamento. In ogni caso resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della revoca della presente convenzione.

Art. 7 Modifiche progettuali

Ogni eventuale richiesta di modifica del progetto, inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi, le fasi, la durata, sia le eventuali variazioni nonché compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in maniera tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto come approvato. Tali richieste di modifica dovranno essere inoltrate, con congruo anticipo (almeno 30 giorni) a firma del legale rappresentante dell'associazione proponente, alla Divisione II della Direzione Generale Volontariato che provvederà ad accettarle preventivamente ed autorizzarle formalmente.
Il consuntivo finale delle spese (rendicontazione a consuntivo), dovrà quindi rispettare le singole voci di spesa del piano economico approvato , salvo modifiche autorizzate, ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nelle "Condizioni di attuazione e regole di rendicontazione" .

Art. 8 Obblighi generali

L'Associazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e comunitari vigenti. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività svolte in esecuzione del presente atto.
L'Associazione è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale nonché di prevenzione e tutela in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
L'Associazione ha l'obbligo di citare esplicitamente in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che esso è stato realizzato con il contributo del Fondo per l'Associazionismo (ex lege 383/2000) – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (già Ministero della solidarietà sociale).
L'utilizzo e/o pubblicazione del logo ministeriale dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istanza dell'Associazione a firma del rappresentante legale corredata con le bozze dei materiali sui quali si intende apporre lo stesso logo.
Nel caso di utilizzo per altre iniziative e/o attività dei prodotti realizzati con il contributo concesso è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
Ogni istanza, relazione o richiesta di autorizzazione e/o nulla osta dovrà essere inoltrata a firma del legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 9 Normativa applicabile

La rendicontazione amministrativo-contabile del progetto dovrà essere svolta secondo le modalità, le condizioni di attuazione e le regole di rendicontazione allegate alla presente convenzione e pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 10 Obbligo di riservatezza e trattamento dati

Tutte le persone impiegate dall'Associazione nelle attività previste dalla presente convenzione sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo diversa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venute a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.
L'Associazione dà garanzia che il personale impiegato nel progetto/iniziativa sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.
L'Amministrazione informa che i dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto/iniziativa saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento stesso di finanziamento del progetto/iniziativa ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.
L'Associazione, ovvero il rappresentante legale, garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente l'Amministrazione in tal senso.

Art. 11 Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità della convenzione, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Roma.

Art. 12 Disciplina residuale

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi della concessione amministrativa, convenendo espressamente le Parti che tale istituto si conforma al rapporto in questione.
La presente Convenzione si compone di 12 articoli.

Roma, lì

Per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali	Per l'Associazione di promozione sociale
Il Direttore Generale	Il legale rappresentante
....	....

08A06157

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 aprile 2008.

Inclusione delle sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/76/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto i regolamenti della Commissione n. 451/2000 e n. 1490/2002 che fissano le disposizioni per l'attuazione della terza fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e stabiliscono l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, da valutare al fine della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto che i suddetti regolamenti hanno designato la Danimarca quale Stato membro relatore delle sostanze attive fludioxonil e clomazone e la Svezia quale Stato membro relatore della sostanza attiva prosulfocarb;

Considerato che le relazioni di valutazione delle sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb sono state esaminate dagli Stati membri e successivamente sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporti di riesame;

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi resi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/76/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2007/76/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate per le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb sono iscritte, fino al 31 ottobre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 aprile 2009, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, presentano al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2008 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

In entrambi i casi previsti i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono indicare il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata nei tempi stabiliti, per permettere al Ministero della salute di procedere con le verifiche previste dalle procedure comunitarie.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 ottobre 2008, agli adempimenti di cui al comma 2 si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° novembre 2008; il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2009; il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente fludioxonil, clomazone e prosulfocarb come uniche sostanze attive o associata ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 ottobre 2008 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 ottobre 2010. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 ottobre 2012 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 ottobre 2008, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 ottobre 2010, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° novembre 2010; il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° novembre 2012 il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto è consentita fino al 31 ottobre 2009.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente decreto è consentita fino al 30 aprile 2010.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente decreto, è consentita fino al 31 ottobre 2011.

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del presente decreto, è consentita fino al 31 ottobre 2013.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive fludioxonil, clomazone e prosulfocarb a seguito della sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 353

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I del Decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
166	Prosulfocarb n. CAS 52888-80-9 n. CIPAC 539	N,N-dipropiltiocarbammato di S-benzile	970 g/kg	1° novembre 2008	31 ottobre 2018	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del prosulfocarb, in particolare delle appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007. In questa valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione: — alla sicurezza dell'operatore e a garantire che le condizioni d'uso impongano l'impiego di adeguate attrezzature protettive personali, — alla protezione degli organismi acquatici e a garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione del rischio, come le zone cuscinetto, — alla protezione delle piante non bersaglio e a garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione del rischio come una zona delimitata in loco in cui non avviene la diffusione. Per la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari si deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
167	Fludioxonil n. CAS 131341-86-1 n. CIPAC 522 .	4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	950 g/kg	1° novembre 2008	31 ottobre 2018	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione; inoltre: —essi presteranno particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque freatiche, dovuto soprattutto alla fotolisi nel suolo dei metaboliti CGA 339833 e CGA 192155, nelle zone vulnerabili, —essi presteranno particolare attenzione alla tutela di pesci e invertebrati acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, eventuali misure di attenuazione dei rischi. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fludioxonil, in particolare delle appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007. Per la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
168	Clomazone n. CAS 81777-89-1 n. CIPAC 509	2-(2-clorobenzil)-4,4-dimetil-1,2-ossazolidin-3-one	960 g/kg	1° novembre 2008	31 ottobre 2018	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul clomazone, in particolare delle appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007. In questa valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione: — alla sicurezza dell'operatore e a garantire che le condizioni d'uso impongano l'impiego di adeguate attrezzature protettive personali, — alla protezione delle piante non bersaglio e a garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione del rischio, come le zone cuscinetto. Per la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

08A06156

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 agosto 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, ottava e nona tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamento in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 agosto 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.473 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21 aprile e 20 giugno 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto del 20 settembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, entro le ore 11 del giorno 27 agosto 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 20 settembre 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 agosto 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 agosto 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantasette giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 agosto 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A06189

DECRETO 21 agosto 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 agosto 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.473 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 marzo, 19 aprile e 20 settembre 2007, 23 gennaio, 19 marzo e 20 giugno 2008 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto del 22 marzo 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 marzo 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 marzo 2007, entro le ore 11 del giorno 27 agosto 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 marzo 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 marzo 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 agosto 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 agosto 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantasette giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 marzo 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei Buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 agosto 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 marzo 2007, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A06190

DECRETO 25 agosto 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare

operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 agosto 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.473 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 26 maggio, 24 giugno e 25 luglio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 23 aprile 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 aprile 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 aprile 2008, entro le ore 11 del giorno 28 agosto 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 23 aprile 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 aprile 2008, in

quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 agosto 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2018, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 aprile 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A06214

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 agosto 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'articolo 64 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 13174 del 25 luglio 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di

irregolare funzionamento dei Servizi Catastali dalle ore 9.40 alle ore 12 e dei servizi di Pubblicità Immobiliare dalle ore 9.40 alle ore 12.30, nel giorno 24 luglio 2008;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 1572 in data 31 luglio 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento, dei Servizi Catastali dalle ore 9.40 alle ore 12 e dei Servizi di Pubblicità Immobiliare dalle ore 9.40 alle ore 12.30 dell'Ufficio Provinciale di Brescia, nel giorno 24 luglio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 agosto 2008

Il direttore: GUADAGNOLI

08A06152

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 agosto 2008.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti loperamide.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004 n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell ordinamento del personale dell AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 274;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo del 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere della Sottocommissione di Farmacovigilanza dell AIFA reso nella seduta del 9 giugno 2008;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 10-11 giugno 2008;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo loperamide;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura nazionale, contenenti il principio attivo loperamide, di integrare le informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, come da allegato 1, adeguando contestualmente le rispettive sezioni degli stampati.

2. Le modifiche di cui al comma 1 che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento e comunque entro e non oltre centocinquanta giorni.

Trascorso il termine di cui al comma 2 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2008

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Sezione 4.2 - Posologia e modo di somministrazione:

eliminare: posologia riferita a bambini con età inferiore di 12 anni.

Sezione 4.3 - Controindicazioni:

inserire: controindicato al di sotto dei 12 anni.

Foglietto illustrativo

Dose, modo e tempi di somministrazione:

eliminare: posologia riferita a bambini con età inferiore di 12 anni.

Controindicazioni:

inserire: controindicato al di sotto dei 12 anni.

08A06153

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
6184134	000	059
6184135	000	059
6184136	000	059
6184137	000	059
6184138	000	059
6184139	000	059
6184140	000	059
6184141	000	059
6184142	000	059
6184143	000	059
6184144	000	059
6185108	000	059
6185109	000	059
6185110	000	059
6185111	000	059
6185141	000	059
6185142	000	059
6185143	000	059
6185144	000	059
6185145	000	059
6185146	000	059
6185147	000	059
6185148	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "INDIANA JONES"

blocchetto numero	biglietti dal	al
376792	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIONI DI MILIONI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
813031	000	059
813032	000	059
813033	000	059

08A06173

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Valutazione ambientale strategica del progetto strategico speciale «Valle del fiume Po»

In adempimento di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante: «Norme in materia ambientale»), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 («Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), l'Autorità di bacino del fiume Po, in veste di autorità procedente (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *q)* del medesimo decreto legislativo n. 152/2006) comunica che gli elaborati che costituiscono la proposta di Progetto strategico speciale «Valle del fiume Po», il relativo Rapporto ambientale nonché la sintesi non tecnica dello stesso sono stati depositati e sono consultabili, in formato cartaceo e digitale, da chiunque sia interessato presso i seguenti uffici dell'Autorità di bacino del fiume Po e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

1) Autorità di bacino del fiume Po, strada Garibaldi, 75, Parma - Ufficio segreteria, II piano;

2) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la salvaguardia ambientalela - Divisione VIII; via Cristoforo Colombo, 44, Roma, piano terra stanza n. 7.

Tale documentazione, nel solo formato digitale, è depositata presso gli uffici delle regioni e gli uffici della presidenza di tutte amministrazioni provinciali, di cui si riportano i relativi indirizzi:

Regioni e Provincia Autonoma di Trento

1. Regione Piemonte, Direzione Regionale 10 Ambiente, Ufficio Deposito VIA –VAS, Via Principe Amedeo, 17 Torino
2. Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato Territorio e Ambiente, Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Via Promis, 2 Aosta
3. Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Via Sassetti, 32/2 Milano
4. Regione Veneto, Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 Mestre, Venezia
5. Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Via D'Annunzio, 111 Genova
6. Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Via dei Mille, 21 Bologna
7. Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Urbanistica e Ambiente, Via Iacopo Concio, 5 Trento
8. Regione Toscana, Settore Strumenti della valutazione integrata e dello sviluppo sostenibile, Via Bardazzi, 19/21 Firenze

Province

1.	Presidenza Provincia di Alessandria, Piazza della Liberta', 17 Alessandria
2.	Presidenza Provincia di Asti, Piazza Alfieri, 33 Asti
3.	Presidenza Provincia di Bergamo, Via T. Tasso, 8 Bergamo
4.	Presidenza Provincia di Biella, Via Quintino Sella, 12 Biella
5.	Presidenza Provincia di Bologna, Via Zamboni, 13 Bologna
6.	Presidenza Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI, 29 Brescia
7.	Presidenza Provincia di Como, Via Borgo Vico,148 Como
8.	Presidenza Provincia di Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, 17 Cremona
9.	Presidenza Provincia di Cuneo, Corso Nizza, 21 Cuneo
10.	Presidenza Provincia di Ferrara, Castello Estense, Ferrara
11.	Presidenza Provincia di Genova, Piazzale Mazzini, 2 Genova
12.	Presidenza Provincia di Imperia, Viale Matteotti, 147 Imperia
13.	Presidenza Provincia di Lecco, Piazza Lega Lombarda, 4 Lecco
14.	Presidenza Provincia di Lodi, Via Fanfulla, 14 Lodi
15.	Presidenza Provincia di Mantova, Via Principe Amedeo, 30-32 Mantova
16.	Presidenza Provincia di Milano, Via Vivaio, 1 Milano
17.	Presidenza Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà, 34 Modena
18.	Presidenza Provincia di Novara, Piazza Matteotti, 1 Novara
19.	Presidenza Provincia di Parma, Piazzale della Pace, 1 Parma
20.	Presidenza Provincia di Pavia, Piazza Italia, 2 Pavia
21.	Presidenza Provincia di Piacenza, Via Garibaldi, 50 Piacenza
22.	Presidenza Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti, 2/4 Ravenna
23.	Presidenza Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59 Reggio Emilia
24.	Presidenza Provincia di Rovigo, Via L. Ricchieri, 10 Rovigo
25.	Presidenza Provincia di Savona, Via Sormano, 12 Savona
26.	Presidenza Provincia di Sondrio, Via XXV Aprile, 22 Sondrio
27.	Presidenza Provincia di Torino, Via Maria Vittoria, 12 Torino
28.	Presidenza Provincia di Varese, Piazza Liberta', 1 Varese
29.	Presidenza Provincia di Verbania, Via dell'Industria, 25 Verbania
30.	Presidenza Provincia di Vercelli, Via S. Cristoforo, 7 Vercelli
31.	Presidenza Provincia di Verona, Via Santa Maria Antica, 1 Verona
32.	Presidenza Provincia della Spezia, Via Veneto, 2 La Spezia
33.	Presidenza Provincia di Massa Carrara, Palazzo Ducale, Piazza Aranci Massa Carrara
34.	Presidenza Provincia di Pistoia, Piazza San Leone, 1 Pistoia

Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 14, la stessa documentazione è inoltre disponibile sui seguenti siti web:

www.adbpo.it

www.dsa.minambiente.it

Ai sensi del comma 3 del suddetto art. 14, chiunque può prendere visione dei suddetti elaborati e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ulteriori elementi conoscitivi e valutativi:

1) in forma scritta, a: Autorità di bacino del fiume Po, strada Garibaldi, 75 - 43100 Parma;

2) in formato elettronico, ai seguenti indirizzi e-mail:

a) vas.vallepo@adbpo.it

b) DSA-VAS@minambiente.it

08A06154

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANTO E AGRICOLTURA DI VIBO VALENTIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il commissario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vibo Valentia, con determinazione n. 46 del 1° luglio 2008, ha nominato conservatore del registro delle imprese, a decorrere dal 1° luglio 2008, il segretario generale dott. Maurizio Ferrara, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

08A06155

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 3555 del 6 agosto 2008 alla Fonte Santafiora S.p.a. avente:

sede legale in Roma, via Angelo Bertolotto, 29 - CAP 00122;

sede amministrativa e stabilimento di produzione in Località Giardino, 424 - 52048 Monte San Savino (Arezzo);

è stata concessa l'autorizzazione provvisoria, per mesi 36, all'utilizzo delle preforme prodotte e fornite come descritto di seguito, per l'imbottigliamento delle acque minerali naturali «Santafiora», «Perla» e «Fonte de' Medici»:

A) Fornitori preforme:

Asaplast S.r.l., strada provinciale per S. Egidio - 64010 Villa Lempa - Civitella del Tronto (Teramo);

Garda Plast S.p.a., via Borrine, 3/b Polpenazze (Brescia);

Retal Italia S.p.a. - via Giustinian, 1 - 30027 San Donà di Piave (Venezia);

B) Polimeri:

Cleartuf (ex Caripak), Cleartuf P76, Cleartuf P82 - M&G Polimeri Italia S.p.a.;

Voridian Aqua Pet 18696 (ex Eastapak Aqua Polimer 20837), Voridian pet 9921W - Voridian Company AG - Switzerland;

Lighter, Lighter C88, Lighter C93 - Inca International S.p.a. - Dow. (MT);

Melinar Laser Plus (ex Melinar B90), Melinar B 60 - Du Pont UK;

Ramapet 30, Ramapet 30WW - Indorama Synthetics - Jakarta;

Shinpet 5015W - Shinkong Synthetic Fibers Corporation Taipei;

Starlight, Starlight grado RB, Starlight grado E - Artenius Italia S.p.a. (Pordenone);

Vivypak - Enichem S.p.a.;

Bripet 2000 BST - Brilén S.A. (España);

Relpet G5801, Relpet Plus Aqua 5760 - Reliance lndustries Limited (India);

Huapet 6868 - Hualon Corporation (M) SDN. BHD (Malaysia);

Acelan CP1 - Daehan Synthetic Fiber Co. LTD. (Korea);

Artenius flow (ex Sedapet SP 04), Artenius Aqua (ex Sedapet WP 75) - Artenius Seda Group;

Polyclear 3300 - KoSa GmbH & Co. KG (Gersthofen, Germania);

Artenius aqua (ex Alphapet WG) - Artenius Seda Group;

Tairilin 3802 - Nanya Plastics Corporation - Polyester Fiber Division - Taipei, (Taiwan);

Neopet 80 Standard - Neo Group di Klaipeida - Lituania;

Gatronova a 74, Gatronova A 80 - Gatron Industries Ltd/ Novatex Limited di Karachi (Pakistan);

Eastlon CB-602A (Clear) - Far Eastern Textile Limited - Taipei (Taiwan);

Pars pet BG781 - Iran Petrochemical Commercial CO. (Iran);

Aspet 19C, Aspet 20C - South Asian Petrochem Kolkata (India);

Papet Aqua (PET Grade AA), Papet COOL - KP Chemical (ex Kohap) - Corea;

Ap 0076 Arya Pet Resin - JBF RAK FZ-LLC (Emirati Arabi Uniti).

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Fonte Santafiora S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

08A06151

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-204) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 9 0 1 *

€ 1,00